Provincia di Torino Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n./355601/2006

OGGETTO: COMUNE DI STRAMBINELLO - VARIANTE "IN ITINERE" AL PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. ADOTTATO - D.C.C. N. 21 DEL 03/07/2006 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

vista la Variante "in itinere" al Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C. adottata dal Comune di Nichelino, con deliberazione C.C. n. 21 del 03/07/2006, trasmessa alla Provincia per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

(prat. n. 031/2006)

preso atto, dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21/2006 di adozione e dagli elaborati tecnici ad essa allegati;

rilevato che nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Strutturale "*in itinere*" al P.R.G.C. adottato in forma preliminare con D.C.C. n. 30 del 25/07/2003, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici:

- · ripropone l'adeguamento dello stesso:
 - al Nuovo Regolamento Edilizio, come proposto dalla Regione Piemonte;
 - al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
 - all'adeguamento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), a seguito dei lavori del Gruppo Interdisciplinare regionale in materia;
- · recepisce il Progetto Preliminare relativo al tracciato della ex S.S. n. 565 "*Pedemontana*"e della S.P. n. 222 e del nuovo Ponte Preti, come predisposto dalla Provincia diTorino;
- · recepisce le osservazioni avanzate al Progetto Preliminare del Piano pubblicato nel 2003;
- · individua, tenuto conto di quanto sopra indicato, le aree necessarie all'espansione residenziale, allo sviluppo produttivo, ai servizi ed alla viabilità, operando l'aggiornamento cartografico delle tavole, la revisione delle superfici e l'informatizzazione del materiale formante il piano;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato

- con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1. **di formulare**, (ai sensi del comma 6 dell'art. 15 L.R. n. 56/77), in merito al Progetto Preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.C. "*in itinere*" al Progetto Preliminare di P.R.G.C. (ai sensi del comma 4, art. 17 L.R. n. 56/77) adottato dal Comune di Strambinello, con deliberazione C.C. n. 21 del 03/07/2006, le seguenti osservazioni:
 - a) la Variante propone una consistente espansione residenziale (101 abitanti, riferiti alle aree di nuovo impianto), peraltro non supportata da alcuna analisi, con un incremento, rispetto agli attuali residenti (258 ab. Censimento 2001), di circa il 39%, non giustificabile in base alle dinamiche demografiche del Comune, le quali evidenziano un andamento sostanzialmente costante. Si ritiene, pertanto, opportuno suggerire di riconsiderare tale espansione, richiamando, in proposito, i contenuti dell'art. 9.2.3 delle N.d.A. del P.T.C.: "... Nei Comuni non compresi nei centri di diffusione urbana e non inclusi tra gli insediamenti turistici ..., i piani regolatori sono essenzialmente rivolti al soddisfacimento dei fabbisogni pregressi e della domanda aggiuntiva locale; interventi di nuova costruzione in aree di espansione e di completamento non dovranno in ogni caso comportare incrementi superiori al 10% della popolazione residente, nei comuni con popolazione pari o superiore ai 1.500 abitanti e al 15% nei comuni con popolazione residente inferiore; dalla soglia di incremento massimo percentuale sono esclusi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ivi compreso l'intervento di ristrutturazione urbanistica. <u>I</u> possibili scostamenti dalle predette percentuali di incremento dovranno trovare giustificazioni in sede di definizione delle scelte strutturali del PRG.";
 - b) con riferimento all'individuazione delle aree residenziali di nuovo impianto (Rn1-Rn3-Rn4), poste in fregio a viabilità provinciale, interessata tra l'altro dal progetto preliminare di sistemazione della ex S.S. n. 565 e la S.P. n. 222, si ricorda che il Piano Territoriale di Coordinamento (art. 10.4.1 delle N.T.A.), prevede tra gli obiettivi che i Piani regolatori e le loro varianti devono porsi, la tutela degli assi stradali di livello sovracomunale, evitando la localizzazione di aree in filiera sugli assi di transito, nel rispetto delle direttive dell'art. 11.6: "Al di fuori dei centri abitati, i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e completamento che prevedano nuovi accessi sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale,

- organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed <u>opportunamente</u> distanziate in rapporto alla scorrevolezza del traffico di transito...;
- c) con riferimento all'area residenziale di nuovo impianto "Rn2", si rileva che una modesta porzione è inclusa nella fascia di rispetto del depuratore esistente a valle; la suddetta area e l'adiacente "Rn1" si trovano, inoltre, in fregio a viabilità sovracomunale e di conseguenza interessate dalla relativa fascia di rispetto; si ricorda che l'individuazione delle fasce e le possibilità di intervento all'interno delle stesse, deve essere verificata ai sensi dell'art. 27 della L.R. 56/77 e del vigente Codice della Strada;
- d) con riferimento alle proposte in materia di commercio, diversamente da quanto indicato all'art. 53 delle N.T.A. del Piano, dovranno essere adeguate, ai sensi della recente D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006, pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 30/03/2006, ad oggetto "Modifiche ed integrazioni dell'allegato A alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come modificato dall'allegato A alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 347-42514 del 23 dicembre 2003". L'art. 29 "Approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti presupposti e complementari" del suddetto provvedimento, stabiliva, infatti " ... il termine di centottanta giorni (dal 30/03/2006) entro il quale i Comuni ... adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi alle disposizioni delle presenti leggi.";
- e) per quanto attiene il rischio idrogeologico, a seguito dell'analisi della documentazione tecnico-geologica allegata al Progetto di Piano Regolatore, si ribadisce quanto già osservato al precedente Progetto Preliminare di Piano (D.C.C. n. 30 del 25/07/2003):
 - deve essere censita dallo studio geologico allegato alla variante di piano in oggetto, la presenza di un'opera di difesa idraulica longitudinale (scogliera) da riparare, lunga circa m 200, posta ad est della località Cascina Scala;
 - occorre ridimensionare e limitare all'edificato ed ai lotti interclusi, la perimetrazione dell'area di classe IIIb2, posta nel centro abitato, tra il Rio Strambinello e il Rio Baraccone, di cui alla "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità all'utilizzazione urbanistica";
- 2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la **compatibilità** della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento:
- 3. **di trasmettere** al Comune di Strambinello ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino,	
---------	--